

**Sentenza a verbale
N. 3494/2008 R.G.**

**TRIBUNALE DI GENOVA
sezione sesta civile**

Verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

nella causa civile di contenzioso N. 3494/2008 R.G. avente ad oggetto pagamento somma;

tra

[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA J. RUFFINI, 7/5 16128 GENOVA , presso lo studio dell'avv. AGUSTO ALBERTO del Foro di Lamezia Terme, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. MASSIMILIANO VARSI, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] *in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] GENOVA presso l'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;*

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'attore : come in verbale di udienza 9/1/2012 ;

della convenuta : come in memoria ex art. 183, Vi comma n. 1 c.p.c.

Oggi 29/01/2013 , ore 9.45 innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Dott. Daniela Veglia sono presenti l'Avv. AGUSTO ALBERTO per parte attrice che si riporta a quanto già esposto negli scritti difensivi, insistendo nelle domande proposte; l'Avv. [REDACTED] in sost.



dell'Avv. [REDACTED] che si riporta a quanto esposto negli scritti difensivi, insistendo nelle domande proposte.

A questo punto il G.U. si ritira in camera di consiglio alle ore 10.15.

Alle ore 11.00 viene data lettura dei motivi della decisione e del dispositivo nei seguenti termini:

Con sentenza non definitiva n. 1880/2012, in data 29/3 –17/5 2012, il cui contenuto integralmente si richiama, sia nella parte argomentativa che dispositiva, questo Tribunale, dichiarava la nullità della clausola n. 7 del contratto di conto corrente n. 13144/20 del 18/6/1991 nella parte in cui rinvia agli interessi debitori “uso piazza), disponendone la capitalizzazione trimestrale e nella parte in cui prevede la commissione di massimo scoperto senza indicarne i criteri di determinazione.

Con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria al fine di procedere a supplemento di C.T.U. volta a rideterminare il saldo del c/c n. 13144/20 con applicazione però dei tassi di interesse sia attivi che passivi nella misura legale, come argomentato nella citata pronuncia non definitiva.

Espletato tale incumbente, la causa era rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Il saldo creditore dell'attore, relativo al citato c/c, pertanto, sulla base della espletata C.T.U., della quale si condividono le argomentazioni in quanto congrue ed adeguatamente motivate, presi in considerazione i conteggi ivi indicati, è pari a € 23.398,09 al 14/10/2004.

La banca convenuta deve dunque essere condannata alla restituzione di detto importo, oltre interessi nella misura legale da tale data e sino all'effettivo soddisfo.



Quanto alle spese di lite si osserva che sono state sostanzialmente accolte le domande svolte dall'attore. il quale appunto chiedeva la rideterminazione del saldo del conto corrente mediante lo scorporo degli importi addebitati in virtù di clausole nulle, con la conseguenza che le stesse devono essere poste a carico della convenuta ex art. 91 c.p.c..

Le spese di lite sono liquidate secondo i criteri dettati dal Decreto n. 140 del 20/7/2012; tenuto conto del valore e della natura della causa nonché dell'attività svolta dal professionista nell'interesse del cliente.

Le stesse sono così quantificate:

fase di studio : € 1.200,00

fase introduttiva : € 900,00

fase istruttoria : € 1.200,00

fase decisoria : € 1.500,00

complessivamente € 4.800,00, oltre IVA e CPA (il previgente rimborso forfetario delle spese generali non è più contemplato in quanto abolito) per compenso e spese pari a € 508,00;

con distrazione a favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.

Le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, sono poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

dichiara tenuto e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 23.398,09, oltre interessi nella misura legale dal 14/10/2004 e sino all'effettivo soddisfo.



Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 4.800,00 per compenso e € 508,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore de difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.

Pone le spese di C.T.U. già liquidate in istruttoria a carico della convenuta.

Così deciso in Genova oggi 29/01/2013

IL G.U.

Dott. Daniela VEGLIA

